

AVVISO PUBBLICO “Bella Storia”

PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027

**Progetto TO7.5.1.2.A3 - BELLA STORIA - RACCONTI DEL TERRITORIO ED
ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE DI PROSSIMITÀ**

CUP MASTER C14H22001440006

CIG B816128301

ALLEGATO 8 BIS - SCHEMA DI CONVENZIONE

AMBITO 2

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
"BELLA STORIA - RACCONTI DEL TERRITORIO E ANIMAZIONE
SOCIOCULTURALE DI PROSSIMITÀ" NELL'AMBITO DEL PN METRO PLUS E
CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027, PROGETTO TO7.5.1.2.A3 - MISURE VOLTE A
RAFFORZARE L'OFFERTA DI SERVIZI DI ASSISTENZA FAMILIARE E DI
PROSSIMITÀ - CUP MASTER C14H22001440006 - CIG B816128301**

AMBITO 2

TRA

Il Comune di Torino, rappresentato dal Dirigente del Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita a Torino, Via Palazzo di Città 1, CF e Partita IVA 00514490010, di seguito anche solo "Comune"

E

l'Ente (ragione sociale/denominazione) _____ con sede legale in _____,
Via _____, C.F. _____ P. IVA _____, iscritto al
RUNTS (o altro registro) in data _____ con il numero _____/al Registro Comunale delle
Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro _____,

di seguito congiuntamente denominati anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- il PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile definite nell'Accordo di Partenariato 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 4787 del 15/07/2022;
- il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 9773 del 16/12/2022, finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell'area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale è stata individuata quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- con Deliberazione n. 290 del 30/05/2023 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Operativo PN METRO PLUS, contenente le relative schede progetto, i cronoprogrammi di attuazione e di spesa - nonché lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Programmazione di cui sopra;
- in data 14/06/2023 è stata sottoscritta la Convenzione di Delega tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ed il Comune di Torino, in qualità di Organismo Intermedio.

ATTESO CHE

Il Comune di Torino, con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data ____/____/2025 Determinazione Dirigenziale n. 5237 del 3/09/2025, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 29/07/2025, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di proposte progettuali in grado di rispondere ai bisogni di Spazio e Partecipazione per tutti, Informazione e Dialogo costruttivo, Società Inclusiva, Benessere Personale e Sociale e Pari Opportunità e Uguaglianza di Genere attraverso la realizzazione, nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano, di attività afferenti i seguenti ambiti di intervento:

- a) Linguaggi Narrativi (attività di aggregazione e protagonismo giovanile che, attraverso l'utilizzo di varie forme di linguaggio artistico, culturale e sportivo, contribuiscano a cambiare in meglio la narrazione di Aurora e Barriera di Milano, finora oggetto di bias negativi);
- b) Linguaggi Narrativi - Realtà aggregative giovanili emergenti (per l'attuazione delle attività avente ad oggetto le tematiche previste nei campi di intervento di cui alla lettera a) sono individuate e sostenute nella realizzazione alcune realtà giovanili under 35 in forma singola, di recente formazione e costituite prevalentemente da giovani, al fine di valorizzare il coinvolgimento delle Associazioni giovanili);
- c) Supporto al benessere psicofisico (intercettazione e aggancio di/delle giovani e adolescenti attraverso pratiche di animazione socioeducativa ed educativa di strada, in collaborazione con presidi territoriali al fine di promuovere, mediante attività di ascolto e orientamento, la prevenzione del disagio psicologico e delle dipendenze).

RICHIAMATI

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 775 del 16/12/2024, ed in particolare quanto indicato alla missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero);
- la Determinazione Dirigenziale n. 5237 del 3/09/2025 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte di Enti giuridicamente costituiti di natura privata senza finalità di lucro (associazioni, enti del terzo settore o altri soggetti di natura privata non profit) per l'assegnazione di contributi a favore di _____ nell'ambito del PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 Progetto TO7.5.1.2.A3;
- i verbali del Responsabile del Procedimento Amministrativo e della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione - entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/____/2025 di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la Proposta progettuale formulata da _____ è stata ritenuta, secondo il giudizio della Commissione valutatrice, rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - ed è stata quindi assunta come progetto idoneo e parte integrante della presente Convenzione.

RILEVATO CHE

la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente, dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

VISTI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 74 dello Statuto della Città;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 79-2953 del 22 maggio 2006;
- la Legge n. 106/2016;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante dell'articolato della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Progetto denominato "_____" (Allegato 1), ammesso a contributo (Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/____/2025).

Articolo 3 - Impegni delle Parti

L'Ente si impegna ad assicurare quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui al presente articolato. In particolare, è tenuto a:

- a) dare piena attuazione alla Proposta progettuale ammessa a contributo garantendo l'avvio tempestivo delle attività coerentemente a quanto indicato nel Cronoprogramma allegato alla stessa (Allegato 1);
- b) nominare un Responsabile di Progetto e comunicare il nominativo e i relativi riferimenti al Responsabile del Procedimento Amministrativo della Città via PEC entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- c) garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata del progetto;

- d) adottare un'apposita codificazione contabile adeguata ed informatizzata o conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative alla Proposta progettuale al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- e) fornire i documenti e le informazioni necessari secondo le scadenze stabilite dalla Città e le tempistiche previste dal Piano Operativo PN METRO PLUS di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 30/05/2023 relativamente alla procedura citata in premessa. Fornire, inoltre, ogni dato e documento utile a fini rendicontativi connessi al progetto;
- f) conservare tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione della Proposta progettuale in fascicoli informatici al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni, condividendoli, a richiesta, con la Città per gli scopi di rendicontazione;
- g) presentare alla Città, con la cadenza prevista dalla medesima, le domande di rimborso per le spese effettivamente sostenute relative alla realizzazione delle attività;
- h) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- i) garantire il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dati personali, informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR);
- j) eseguire gli interventi gestionali con diligenza e adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza;
- k) osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, l'Ente si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un'adeguata sorveglianza sull'operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di sicurezza;
- l) manlevare, tenere indenne ed in ogni caso rimborsare e/o risarcire la Città di ogni pregiudizio economico subito a fronte di propri inadempimenti in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro ovvero alle obbligazioni di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale;
- m) dichiarare di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il "GDPR") con la quale, ha informato il personale medesimo della possibile trasmissione alla Città, dei loro dati personali, in adempimento agli specifici obblighi di legge;
- n) garantire l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;
- o) garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- p) garantire la collaborazione con i Servizi della Città ed in particolare con il Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria cui afferisce la gestione della procedura relativa alla presente Convenzione;
- q) garantire la sistematica registrazione dei partecipanti alle attività progettuali e fornire alla Città i dati e le informazioni utili per la valutazione degli impatti generati;
- r) assicurare la tempestiva comunicazione e il coordinamento con il Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria nella programmazione e realizzazione delle iniziative ed eventi pubblici legati alle attività oggetto della Proposta progettuale;
- s) assicurare la partecipazione ai momenti di formazione, confronto e verifica eventualmente predisposti dalla Città;
- t) garantire il rispetto di ogni condizionalità e onere indicati nell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5237 del 3/09/2025.

L'Ente resta, inoltre, sempre responsabile dei danni che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, la Città indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio alle attività progettuali e per tutta la durata dello stesso, l'Ente dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite polizze assicurative RCT/RCO. Tale copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00. In tali polizze deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

La Città di Torino si impegna a:

- collaborare alla comunicazione e diffusione del Progetto “_____” e delle iniziative ad esso correlate attraverso i propri canali istituzionali;
- corrispondere all'Ente, secondo lo scadenziario previsto al successivo articolo 4, un budget complessivo, a titolo di trasferimento fondi, pari ad euro ____ ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., quale erogazione finanziata con fondi derivanti dal “PN METRO Plus e Città medie Sud 2021-2027”.

Articolo 4 - Durata della convenzione

La presente Convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha durata fino al 31.12.2027. Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Articolo 5 - Risorse messe a disposizione dalle Parti

Per la realizzazione delle attività, l'Ente mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi secondo quanto previsto nella Proposta progettuale ammessa a contributo), risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e risorse finanziarie (cofinanziamento) come individuate nel preventivo di budget conservato agli atti del Servizio (Allegato 2).

Al fine di sostenere il progetto di cui trattasi, il Comune di Torino mette a disposizione le seguenti risorse: un budget complessivo, a titolo di trasferimento fondi, pari ad euro _____ ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., quale erogazione finanziata con fondi derivanti dal "PN METRO Plus e Città medie Sud 2021-2027".

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla Civica Amministrazione costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 - Risorse umane adibite alle attività di Progetto

Il personale dell'Ente, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile/Coordinatore di Progetto, nella persona del sig./ra. _____, vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità. In caso di eventuale necessità di sostituzione del suindicato referente, Responsabile di Progetto, l'Ente dovrà individuare un nuovo Responsabile di Progetto e comunicarne il nominativo e i riferimenti al Responsabile del Procedimento Amministrativo della Città via PEC.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

L'Ente è, inoltre, tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente la Civica Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

La Civica Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'Ente con operatori economici esecutori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto nonché con il personale dipendente o volontario od operante a qualunque titolo, impiegato nell'esercizio delle attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra l'Ente e detti soggetti.

Articolo 7 - Assicurazioni e Garanzia

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Torino, l'Ente provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione. L'Ente è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che

possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Torino è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione:

Polizza n. _____ del _____ rilasciata da _____ per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad euro 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Tale Assicurazione, si intende efficace, in ogni caso, per le attività oggetto della presente Convenzione; essa prevede inoltre la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

Articolo 8 - Contributo per la realizzazione degli interventi

Come previsto dall'Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5237 del 3/09/2025 ed in coerenza con quanto indicato nella Proposta progettuale ammessa al contributo, il Comune di Torino riconosce, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 5, il contributo per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nell'allegata Proposta progettuale (Allegato 1). Tale contributo verrà erogato sulla base di quanto riconosciuto ed erogato alla Città medesima.

Il contributo verrà erogato, in favore dell'Ente, in 3 tranches a rimborso della spesa sostenuta, pagata e documentata come di seguito indicato:

- una prima tranche pari al 30% del contributo al raggiungimento del 30% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
- una seconda tranche pari al 40% del contributo al raggiungimento del 70% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
- un'ultima tranche del 30% di contributo a saldo al raggiungimento del 100% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell'avvenuta rendicontazione finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata relazione delle attività alla chiusura del progetto.

Il pagamento delle sopra indicate tranches è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo Cronoprogramma e con quanto disciplinato nel presente Avviso;
- b) alla completezza e regolarità della documentazione presentata, comprensiva di una relazione descrittiva delle attività svolte;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC oppure alla verifica circa il permanere di assenza di situazioni debitorie nei confronti della Città di Torino.

Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità della Città.

I trasferimenti sopra indicati saranno subordinati alla verifica di conformità della regolarità della documentazione presentata e dell'ammissibilità della spesa, rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo Cronoprogramma. In ogni caso le somme predette saranno erogate previo incasso da parte della Città delle corrispondenti somme finanziate con fondi derivanti dal "PN METRO Plus e Città medie Sud 2021-2027".

Eventuali maggiori spese verranno considerate a titolo di cofinanziamento.

Le risorse economico-finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione procedente costituiscono esclusivo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti alle attività svolte. Tali rimborsi, di natura compensativa e non corrispettiva, sono ascrivibili esclusivamente alle fattispecie indicate nell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e, pertanto, non possono costituire oggetto alcuno di compenso, o maggiorazione a qualsiasi titolo di quanto effettivamente sborsato dagli Enti partner per le attività svolte.

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare verifiche amministrative per accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto. L'Ente è, pertanto, tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Articolo 9 - Cofinanziamento

E' richiesto che il Soggetto Realizzatore concorra all'attuazione degli interventi, con una quota minima pari ad almeno il 10% dell'importo totale del progetto, apportando risorse aggiuntive (quali a titolo esemplificativo: risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc.) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale e, specificatamente, secondo quanto declinato nella Proposta progettuale (Allegato 1). Il cofinanziamento è soggetto alle stesse regole di ammissibilità della spesa di cui al successivo art. 10.

Articolo 10 - Spese ammissibili e tracciabilità dei flussi finanziari

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla scadenza prevista dal progetto e comunque entro e non oltre il 31/12/2027.

L'Ente si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nella consapevolezza della risoluzione, di diritto, della presente Convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero avvenire senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti/flussi finanziari. Al riguardo, l'Ente si impegna ad indicare il codice CUP nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari afferenti alla presente Convenzione.

Le spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o da idonea documentazione che fornisca garanzia che la spesa sia stata effettivamente sostenuta (per tutte le specifiche relative alla tipologia di costi ascrivibili a budget, si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 dell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5237 del 3/09/2025).

Inoltre, l'Ente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara che utilizzerà il seguente C/C dedicato, anche in via non esclusiva, avente i seguenti estremi identificativi:

IBAN Conto Corrente _____

Istituto Bancario, Agenzia, Indirizzo:

Intestatario (Nome, Cognome e Codice Fiscale): _____

Eventuali Co-Intestatari e/o persone delegate ad operare sul suddetto CC:

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Città di Torino mediante PEC indirizzata al Responsabile del Procedimento Amministrativo della Città qualsiasi modifica futura relativa ai suddetti dati.

Articolo 11 - Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torino. In relazione alla realizzazione delle attività è fatto divieto di subappaltare le attività totalmente o anche solo parzialmente, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività previste dal Progetto e il rispetto del Cronoprogramma presentato.

Articolo 12 - Monitoraggio delle attività oggetto della Convenzione

Il Comune di Torino assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

A conclusione delle attività, l'Ente è tenuto a presentare alla Città entro e non oltre il ____/____/____:

- la rendicontazione finale ai fini dell'erogazione del saldo e comprensiva dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze di pagamento;
- la relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Ai fini di un corretto monitoraggio in itinere, l'Ente si impegna a fornire alla Città di Torino aggiornamenti periodici (con frequenza da definire in fase di avvio del progetto e in base alle attività proposte) sullo stato di avanzamento del progetto, in termini di attività e risultati.

L'Ente si impegna a fornire alla Città di Torino dati e informazioni utili per la promozione delle attività e la valutazione degli impatti generati.

Articolo 13 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure

Ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165*" e del vigente Codice di comportamento integrativo del Comune di Torino, l'Ente e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione della Convenzione.

L'Ente e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Torino o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Torino, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- di quanto prescritto nel Piano e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Torino, allegato al vigente Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (si veda <http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/generali/atti/piao/index.shtml>).

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato dalle Parti firmatarie nel rispetto delle suddette norme vigenti.

In esecuzione della presente Convenzione, l'Ente effettua trattamento di dati personali di titolarità della Città di Torino. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano specifico Accordo che andrà ad integrare la presente Convenzione (Allegato __) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'Ente è, pertanto, designato dalla Città di Torino quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e si obbligano a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino è contattabile all'indirizzo email: rpdp-privacy@comune.torino.it.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'Ente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso dell'implementazione della presente Convenzione ed a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Articolo 15 - Inadempienze e penali

Gli ambiti deputati alla verifica, da parte della Città, sull'andamento dei diversi interventi sono prioritariamente quelli previsti attraverso la Proposta progettuale ammessa a contributo. In aggiunta a tali ambiti, la Città si riserva comunque di effettuare opportuni controlli, anche per conto terzi, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente il quale, pertanto, si rende disponibile a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria.

Ove siano accertati casi di inadempienza e/o di negligenza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Torino si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Realizzatori possono produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Torino, salvo il risarcimento del danno ulteriore. L'Ente risulta oggetto di penalità quando:

- si renda colpevole di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dalla Città, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari.

In tali casi la penale potrà essere trattenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione, come risultanti dalla Proposta progettuale ammessa a contributo: penale da min. euro 100,00 a

max euro 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza;

- nei casi previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., è fatto obbligo restituire, entro trenta (30) giorni dalla violazione, la quota parte non utilizzata del contributo ricevuto fino al momento della violazione stessa.

Inoltre, i diversi organismi di controllo europei e nazionali possono effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi. In relazione alle verifiche svolte da tutte le Autorità competenti, i destinatari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo e a mettere a disposizione le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Torino nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente nella domanda di partecipazione.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al Responsabile del Procedimento Amministrativo della Città di Torino qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC come originariamente indicato nella domanda di partecipazione.

Articolo 16 - Riduzione e revoca del contributo

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi partenariali, la Città procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento pubblico.

Nello specifico, il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente nei seguenti casi, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo erogato, oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento:

- a) assenza originaria o perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità, presentazione di dichiarazioni mendaci al riguardo (revoca totale);
- b) mancato rispetto degli obblighi dei destinatari dei contributi ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso (revoca parziale);
- c) mancato rispetto del divieto di doppio finanziamento (sovrapposizioni progettuali, anche sopravvenute e/o risultanti da verifiche in itinere, con altre misure di finanziamento - revoca parziale o totale);
- d) non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte (revoca totale);
- e) in caso di accertamento di un importo di spesa rendicontato inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione per irregolarità o mancanza della documentazione di spesa presentata (revoca parziale);
- f) in caso di mancata disponibilità dei destinatari dei contributi a controlli in loco o in caso di mancata produzione di documenti richiesti in sede di verifica, anche ai sensi dell'articolo precedente (revoca parziale o totale);

- g) quando il destinatario dei contributi abbia alienato, ceduto a qualunque titolo, distolto dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato durante il periodo di realizzazione del progetto e/o nei cinque (5) anni successivi al pagamento finale dell'ultima tranche (revoca parziale);
- h) quando il destinatario dei contributi, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 3 anni dalla concessione del contributo, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'ente di fatto o di diritto (revoca parziale) o sia soggetto alle altre procedure concorsuali previste dalla normativa vigente;
- i) per qualsiasi altro inadempimento rilevante rispetto agli obblighi previsti dall'Avviso, dal provvedimento di concessione del contributo della normativa di riferimento, risultanti dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti (revoca parziale).

Il procedimento di applicazione della revoca del finanziamento, totale o parziale, è comunicato all'Ente a cui sono concessi 10 (dieci) giorni per presentare le proprie osservazioni circa gli inadempimenti contestati. Se le motivazioni non sono considerate congrue a giustificare la condotta, l'Amministrazione procede con l'applicazione della revoca.

Nel caso in cui il destinatario dei contributi intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo alla Città a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: gioventu@cert.comune.torino.it

Articolo 17 - Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di quindici (15) giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente, il Comune di Torino liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

da parte Comune di Torino:

- per seri e comprovati motivi di forza maggiore, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno centottanta (180) giorni.

da parte dell'Ente:

- interruzione non motivata delle attività;
- quando l'Ente si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Torino, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Infine, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso i requisiti morali ivi citati devono essere posseduti per tutta la durata della Convenzione.

Articolo 18 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Articolo 19 - Controversie

Le parti si impegnano a mediare e risolvere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

Articolo 20 - Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese, se dovute, a carico dell'Ente solo in caso d'uso.

Articolo 21 - Allegati

La Proposta progettuale con relativo Cronoprogramma (Allegato 1) e la Scheda budget (Allegato 2).

Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- a) Avviso pubblico e relativi allegati;
- b) Determina di approvazione della graduatoria finale;
- c) Accordo per il Trattamento dei dati personali;
- d) Certificato di assicurazione polizza n: _____ con decorrenza _____.

Articolo 22 - Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dell'Ente, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per _____

Per _____

Per _____

fac simile